

Stati generali della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2026

Intervento al tavolo di lavoro 2 - Amianto

**Analisi comparativa tra il D.M. 6 settembre 1994 e il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213:
evoluzione normativa e criticità applicative nella gestione dell'amianto**

Premessa

Il confronto tra il D.M. 6 settembre 1994 e il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, consente di delineare l'evoluzione della normativa in materia di amianto.

Il D.M. 6 settembre 1994 costituisce un riferimento tecnico fondamentale per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto (MCA) presenti negli edifici. Il D.Lgs. n. 213/2025 interviene, invece, sulla disciplina relativa alla tutela dei lavoratori, rafforzando le misure di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione professionale alle fibre di amianto.

L'analisi comparativa delle due disposizioni consente, pertanto, di comprendere come gli aspetti tecnici connessi alla gestione dell'amianto debbano integrarsi con i più recenti obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Non si tratta, tuttavia, di una completa revisione del quadro normativo di riferimento, bensì di un rafforzamento delle misure di tutela e di un aggiornamento di alcune disposizioni del Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Il rafforzamento delle misure di prevenzione e protezione non comporta, però, necessariamente il superamento di tutte le ambiguità interpretative e applicative già presenti nella disciplina precedente. Permangono, infatti, alcuni aspetti che richiedono ulteriori chiarimenti, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello operativo.

Di seguito si esaminano le principali criticità riconducibili alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 213/2025.

1) Art. 248 del D.Lgs. n. 81/2008 – Identificazione preventiva dei materiali contenenti amianto

L'art. 248 disciplina gli obblighi di identificazione preventiva dei materiali potenzialmente contenenti amianto prima dell'esecuzione di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione.

In particolare, la disposizione prevede che il datore di lavoro adotti tutte le misure necessarie per individuare la presenza di materiali contenenti amianto, anche mediante la richiesta di informazioni ai proprietari degli immobili. Per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 27 marzo 1992, n. 257, qualora le informazioni disponibili risultino insufficienti o assenti, il datore di lavoro deve provvedere all'accertamento della presenza di amianto mediante un operatore qualificato, acquisendo i relativi risultati prima dell'inizio dei lavori.

Le informazioni ottenute devono inoltre essere messe a disposizione degli altri datori di lavoro interessati, su richiesta e limitatamente alle finalità previste dalla disposizione.

Criticità interpretative: individuazione e qualificazione dell'operatore

La disposizione richiama la figura dell'«operatore qualificato» senza definirne espressamente i requisiti professionali, le competenze e le responsabilità.

Sotto il profilo interpretativo, appare pertanto necessario chiarire se tale figura possa essere ricondotta al soggetto responsabile del controllo e del coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto, richiamato dal D.M. 6 settembre 1994 e successivamente approfondito da norme tecniche e prassi di riferimento, tra cui la UNI 11870:2022, la UNI 11903:2023 e le UNI/PdR 152.1:2023 e UNI/PdR 152.2:2023.

In tale contesto, si ritiene opportuno distinguere e definire con maggiore precisione le seguenti figure e i relativi ambiti di competenza:

- l'addetto al censimento dei materiali contenenti amianto negli edifici, con particolare riferimento ai requisiti di conoscenza, abilità e autonomia professionale necessari per svolgere tale attività;
- il responsabile del rischio amianto, con riferimento ai requisiti di competenza, autonomia operativa e responsabilità connessi alla gestione del rischio;
- il soggetto incaricato del controllo e del coordinamento delle attività manutentive sui materiali contenenti amianto, secondo quanto previsto dal D.M. 6 settembre 1994.

È necessario, inoltre, chiarire se e in quale misura tali figure possano essere considerate equivalenti o se debbano essere mantenute distinte in ragione delle rispettive funzioni e responsabilità.

Nel corso dell'evoluzione normativa, la figura del responsabile della gestione del rischio amianto non ha sempre trovato un'applicazione sistematica ed effettiva nella gestione dei materiali contenenti amianto, risultando spesso poco conosciuta dai proprietari degli immobili.

La sua rilevanza viene tuttavia nuovamente posta in evidenza dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 213/2025, rendendo opportuno un chiarimento normativo in merito alla sua individuazione, ai requisiti professionali richiesti e alle responsabilità attribuite.

2. Art. 253 del D.Lgs. n. 81/2008 – Controllo dell'esposizione

L'art. 253 disciplina il controllo dell'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto, prevedendo che il datore di lavoro effettui, a intervalli regolari e durante specifiche fasi operative, la misurazione della concentrazione di fibre aerodisperse nel luogo di lavoro, mediante campionamento personale e, ove necessario, mediante campionamento ambientale integrativo.

I risultati delle misurazioni devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi (DVR). I campionamenti devono essere rappresentativi della concentrazione di polveri provenienti dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La disposizione stabilisce, inoltre, che fino al 20 dicembre 2029 la misurazione delle fibre possa essere effettuata mediante microscopia ottica in contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o un altro metodo in grado di fornire risultati equivalenti.

A decorrere dal 21 dicembre 2029, la misurazione dovrà invece essere effettuata mediante microscopia elettronica o altro metodo alternativo che garantisca risultati equivalenti o più accurati, tenendo conto anche delle fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Le modalità di campionamento e conteggio dovranno essere definite con apposito decreto ministeriale.

Rappresentatività dei campionamenti e documentazione di cantiere

Il riferimento normativo ai campionamenti effettuati a intervalli regolari durante specifiche fasi operative pone alcune questioni applicative.

In primo luogo, occorre chiarire le modalità con cui i risultati dei campionamenti personali, effettuati sui lavoratori durante le diverse fasi operative, debbano essere integrati nella documentazione relativa alla sicurezza.

Un ulteriore aspetto riguarda la tempestività con cui i risultati delle misurazioni possono essere resi disponibili.

Qualora il datore di lavoro non disponga di strumenti in grado di fornire indicazioni immediate o tempestive sulla concentrazione delle fibre aerodisperse, la valutazione dell'esposizione potrebbe basarsi su risultati disponibili soltanto dopo alcuni giorni. In determinate circostanze, tali risultati potrebbero essere acquisiti quando le operazioni di rimozione dei materiali contenenti amianto sono già terminate o si trovano in una fase avanzata.

Ne deriverebbe una difficoltà operativa nell'individuare tempestivamente eventuali condizioni di esposizione superiori ai limiti consentiti e nell'adottare le necessarie misure correttive durante lo svolgimento delle lavorazioni.

Tale criticità assume particolare rilevanza anche ai fini della scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI), in quanto la valutazione dell'esposizione costituisce un elemento fondamentale per individuare dispositivi adeguati e verificarne l'effettiva capacità di protezione nelle condizioni operative considerate.

Resta pertanto da chiarire come conciliare l'obbligo di effettuare misurazioni rappresentative dell'esposizione con la necessità di disporre di informazioni tempestive, utili a orientare le decisioni

operative e a garantire un livello di protezione adeguato durante tutte le fasi di lavoro.

Limiti della microscopia ottica in contrasto di fase

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la tecnica analitica utilizzabile fino al 20 dicembre 2029.

La microscopia ottica in contrasto di fase, richiamata dalla normativa vigente per il periodo transitorio, consente di effettuare il conteggio delle fibre secondo il metodo previsto, ma presenta limiti nella caratterizzazione delle fibre e nella loro identificazione specifica.

In particolare, il conteggio può comprendere fibre di diversa natura, non necessariamente riconducibili all'amianto. Di conseguenza, in funzione delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e della presenza di altre particelle fibrose, i risultati possono risentire della composizione del materiale aerodisperso.

Tale circostanza può rendere più complessa l'interpretazione dei risultati e la valutazione dell'effettiva esposizione alle fibre di amianto.

La microscopia elettronica, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 21 dicembre 2029 secondo la disposizione richiamata, consente una caratterizzazione più approfondita delle fibre, anche di dimensioni inferiori, contribuendo a migliorare la capacità analitica del monitoraggio.

Si pone quindi l'esigenza di chiarire come gestire, nel periodo transitorio, i casi in cui le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possano influenzare significativamente l'interpretazione dei risultati ottenuti mediante microscopia ottica.

3. Art. 254 del D.Lgs. n. 81/2008 – Valore limite di esposizione

L'art. 254 stabilisce che, fino al 20 dicembre 2029, nessun lavoratore possa essere esposto a una concentrazione di amianto aerodisperso superiore a 0,01 fibre per centimetro cubo, calcolata come media ponderata nel tempo su un periodo di otto ore (TWA).

A decorrere dal 21 dicembre 2029, il medesimo valore limite dovrà essere rispettato mediante misurazioni effettuate secondo le modalità previste dall'art. 253, comma 6-bis.

La disposizione prevede inoltre che, qualora il valore limite venga superato, oppure vi sia motivo di ritenere che durante le lavorazioni siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non precedentemente identificati, con conseguente produzione di polvere, i lavori debbano cessare immediatamente.

Le attività potranno riprendere nella zona interessata soltanto dopo l'adozione di misure adeguate a garantire la protezione dei lavoratori. In caso di superamento del valore limite, dovranno essere individuate le cause e adottati tempestivamente gli interventi correttivi necessari.

Criticità applicative: accertamento del superamento del valore limite

La riduzione del valore limite di esposizione a 0,01 fibre/cm³ rappresenta un rafforzamento

significativo della tutela dei lavoratori.

Tuttavia, l'applicazione concreta di tale disposizione solleva alcune questioni operative, soprattutto in relazione alla tempestività delle misurazioni e alla possibilità di intervenire prima che l'esposizione abbia raggiunto livelli non conformi.

In particolare, occorre chiarire:

1. come garantire un monitoraggio adeguato dell'esposizione nei singoli cantieri, durante le specifiche fasi operative e a intervalli regolari, in funzione della valutazione del rischio;
2. come individuare tempestivamente eventuali superamenti del valore limite, qualora i risultati delle analisi non siano disponibili in tempo reale;
3. quali procedure debbano essere adottate per sospendere le lavorazioni e attivare le misure correttive quando il superamento venga accertato soltanto a posteriori.

La questione assume particolare rilevanza nei cantieri in cui le operazioni di rimozione si svolgono in fasi successive e le condizioni di esposizione possono variare sensibilmente in funzione delle tecniche utilizzate, dello stato di conservazione dei materiali, delle modalità operative e delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

In assenza di indicazioni operative sufficientemente dettagliate, permane quindi una difficoltà nel raccordare il valore limite previsto dalla norma con le modalità concrete di monitoraggio e con le decisioni da assumere durante l'esecuzione dei lavori.

4. Art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008 – Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

Tra gli elementi da approfondire rientra anche la previsione relativa alla verifica dell'assenza di rischi derivanti dall'esposizione prima della ripresa delle altre attività lavorative.

La disposizione richiamata prevede, nell'ambito dei contenuti del piano di lavoro, la verifica dell'assenza di rischi connessi all'esposizione, eventualmente anche mediante misurazioni ambientali nel luogo di lavoro confinato, al termine delle operazioni di demolizione o rimozione dell'amianto.

Criticità interpretative: significato di «eventualmente anche»

L'utilizzo dell'avverbio «eventualmente» sembra lasciare al datore di lavoro un margine di valutazione circa l'opportunità di effettuare misurazioni ambientali al termine delle operazioni di bonifica, anziché configurare tale accertamento come obbligatorio in ogni circostanza.

Tale formulazione pone una questione interpretativa rilevante: in assenza di una misurazione analitica, quali criteri oggettivi possono essere utilizzati per verificare l'effettiva assenza di rischi derivanti dalla presenza di fibre aerodisperse prima della ripresa delle altre attività lavorative?

La valutazione basata esclusivamente su riscontri visivi o su altri elementi indiretti potrebbe non essere sufficiente a dimostrare l'assenza di fibre aerodisperse, soprattutto quando le condizioni

ambientali o le caratteristiche delle lavorazioni rendano difficile una valutazione attendibile.

Anche l'espressione «eventualmente anche» sembra ammettere la possibilità di ricorrere a modalità di verifica ulteriori o alternative rispetto alla misurazione ambientale. Tuttavia, in assenza di criteri espliciti, non risulta immediatamente chiaro quali siano tali modalità, quali requisiti debbano soddisfare e in quali circostanze possano essere considerate sufficienti.

Si ritiene pertanto necessario un chiarimento sulle condizioni che rendono obbligatoria la misurazione ambientale, sui criteri per dimostrare l'assenza di rischi e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti nella decisione di riprendere le attività lavorative.

Ulteriori aspetti da chiarire e regolamentare

Oltre alle criticità esaminate, permangono diversi aspetti che richiedono un coordinamento più puntuale tra la normativa vigente, le disposizioni tecniche di riferimento e le modalità operative adottate nella gestione dei materiali contenenti amianto.

1. Individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto

È necessario chiarire il coordinamento tra le attività di censimento dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici, ove disponibili, e gli obblighi di verifica preventiva previsti prima dell'esecuzione di lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione.

In particolare, occorre definire in quale misura le informazioni contenute nei censimenti e nella documentazione relativa alla gestione dell'amianto possano essere utilizzate ai fini dell'adempimento degli obblighi di identificazione preventiva, nonché quali verifiche integrative siano necessarie quando tali informazioni risultino incomplete, non aggiornate o non sufficientemente documentate.

2. Valutazione dello stato di conservazione dei materiali

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto e l'individuazione di criteri sufficientemente uniformi per orientare le decisioni tecniche.

L'assenza di criteri applicativi condivisi può determinare valutazioni differenti da parte dei tecnici incaricati, con conseguenti divergenze nella scelta delle misure di controllo, manutenzione o bonifica.

Le norme tecniche e le prassi di riferimento, tra cui la UNI 11903:2023 e la UNI/PdR 152.2:2023, richiamano figure professionali quali l'addetto al censimento e il responsabile del rischio amianto. È tuttavia opportuno chiarire il rapporto tra tali figure e il soggetto incaricato del controllo e del coordinamento delle attività manutentive previsto dal D.M. 6 settembre 1994, evitando sovrapposizioni o assimilazioni non adeguatamente definite.

Occorre inoltre precisare quali competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro debbano essere possedute dai soggetti incaricati, anche con riferimento alle disposizioni degli artt. 32 e 92

del D.Lgs. n. 81/2008, laddove applicabili in relazione alle funzioni effettivamente svolte.

Un ulteriore chiarimento dovrebbe riguardare i requisiti formativi e professionali richiesti, distinguendo gli obblighi derivanti da disposizioni normative cogenti dalle indicazioni contenute in norme tecniche volontarie e prassi di riferimento.

3. Scelta dell'intervento: mantenimento sotto controllo o rimozione

È opportuno definire con maggiore chiarezza i criteri che consentono di stabilire quando il mantenimento dei materiali contenenti amianto, accompagnato da adeguate misure di controllo e manutenzione, possa essere considerato sufficiente e quando, invece, sia necessario o preferibile procedere alla rimozione.

La scelta dell'intervento dovrebbe essere supportata da criteri oggettivi che tengano conto dello stato di conservazione del materiale, della probabilità di danneggiamento, delle condizioni di utilizzo dell'edificio e della possibilità di esposizione degli occupanti o dei lavoratori.

È inoltre necessario chiarire in quali circostanze la rimozione debba essere considerata prioritaria rispetto alle altre opzioni gestionali, evitando interpretazioni non uniformi in assenza di criteri applicativi espliciti.

Si evidenzia con estremo favore l'art.249, comma 1-bis, in cui viene data priorità alla rimozione dell'amianto rispetto alle altre forme di intervento.

4. Programma di controllo e manutenzione

Per garantire una gestione efficace dei materiali contenenti amianto, occorre definire modalità operative e frequenze di controllo adeguate alle differenti condizioni di rischio.

Il programma di controllo e manutenzione dovrebbe individuare in modo chiaro:

- le modalità di sorveglianza e verifica dello stato di conservazione dei materiali;
- la periodicità dei controlli, in funzione delle caratteristiche dei materiali e delle condizioni ambientali;
- i soggetti incaricati delle attività di controllo e le relative responsabilità;
- i requisiti professionali e formativi necessari per lo svolgimento delle attività;
- le procedure di aggiornamento della documentazione e di gestione delle eventuali situazioni di criticità.

Tali aspetti richiedono un coordinamento tra le disposizioni normative cogenti, il D.M. 6 settembre 1994 e i riferimenti tecnici applicabili, tenendo conto della diversa natura giuridica di tali strumenti.

5. Responsabilità e aggiornamento della documentazione

Infine, appare necessario chiarire il riparto delle responsabilità tra il proprietario dell'immobile, il responsabile della gestione del rischio amianto, i tecnici incaricati, i datori di lavoro

e gli enti pubblici competenti per le attività di vigilanza e controllo.

In particolare, occorre definire le modalità di aggiornamento e condivisione della documentazione relativa alla presenza di amianto, agli interventi effettuati, allo stato di conservazione dei materiali e alle misure di prevenzione adottate.

Una gestione documentale coordinata consentirebbe di migliorare la tracciabilità delle informazioni, agevolare l'identificazione preventiva dei materiali e garantire una maggiore continuità nella gestione del rischio, anche in occasione di successivi interventi manutentivi o di ristrutturazione.

Infine è da chiarire un ultimo aspetto, non trattato dalla normativa, mancano indicazioni operative per chi i professionisti delle Aziende sanitarie locali che svolgono attività di vigilanza e restituibilità sia in materia di amianto compatto che di amianto friabile. Sarebbe necessario sviluppare indicazioni univoche e certe in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuale.

Considerazioni conclusive

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 213/2025 rafforzano il quadro di tutela dei lavoratori esposti all'amianto, intervenendo su aspetti rilevanti quali l'identificazione preventiva dei materiali, il controllo dell'esposizione, il valore limite e le verifiche connesse alle operazioni di rimozione.

Tuttavia, l'effettiva applicazione delle nuove disposizioni dipende anche dalla capacità di tradurre gli obblighi normativi in procedure operative chiare, verificabili e coerenti con le condizioni reali dei cantieri e degli edifici interessati.

Le principali criticità riguardano la qualificazione delle figure professionali coinvolte, il coordinamento tra censimento e identificazione preventiva, la rappresentatività e la tempestività dei campionamenti, l'accertamento del rispetto del valore limite e la definizione dei criteri necessari per verificare l'assenza di rischi prima della ripresa delle attività lavorative.

A tali aspetti si aggiungono la necessità di uniformare i criteri di valutazione dello stato di conservazione dei materiali, di chiarire le condizioni che orientano la scelta tra mantenimento controllato e rimozione e di definire con maggiore precisione le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'amianto.

In conclusione, il rafforzamento della disciplina normativa rappresenta un passaggio significativo nell'evoluzione della tutela contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto. Affinché tale rafforzamento si traduca in un miglioramento effettivo delle condizioni di sicurezza, risulta tuttavia necessario accompagnarlo con chiarimenti interpretativi, indicazioni tecniche condivise e procedure applicative capaci di ridurre le incertezze e assicurare un'applicazione omogenea delle disposizioni sul territorio nazionale.